



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

L'ESENZIONE IMU PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Posted on 17 Maggio 2024 by Sabatino Pizzano



Nel panorama associativo italiano, gli enti sportivi dilettantistici rivestono un ruolo di primaria importanza nel promuovere l'attività sportiva a livello amatoriale e dilettantistico. In considerazione della loro natura no-profit e del loro contributo alla diffusione dei valori dello sport, il legislatore ha previsto specifiche agevolazioni fiscali, tra cui l'esenzione dall'Imposta Municipale Unica (IMU) per gli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Questa guida approfondita mira a fornire una panoramica completa delle norme relative all'applicazione dell'IMU per gli enti sportivi dilettantistici, affrontando in dettaglio i requisiti, le modalità di calcolo, gli adempimenti e le scadenze previste dalla normativa vigente.

Esenzione IMU per Enti Sportivi Dilettantistici

L'articolo 1, comma 759, lettera g) della Legge 160/2019 e il D.M. 200/2012 prevedono un'esenzione totale dall'IMU per gli immobili posseduti dagli enti sportivi dilettantistici, a condizione che tali immobili siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive istituzionali rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI.

Affinché l'esenzione sia applicabile, è necessario che le attività sportive siano svolte da associazioni sportive e dalle relative sezioni senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002.

Inoltre, le attività sportive devono essere svolte con modalità non commerciali. A tal fine, il D.M. 200/2012 stabilisce che lo svolgimento delle attività sportive è considerato non commerciale se le medesime sono svolte a titolo gratuito o dietro il versamento di un corrispettivo simbolico non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Esempio pratico: *L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Atletica Giovani", affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, organizza corsi di avviamento all'atletica leggera per ragazzi dai 6 ai 14 anni presso un impianto sportivo di sua proprietà. La quota di iscrizione annuale richiesta è di 50 euro, mentre le società private della stessa zona richiedono in media 120 euro per corsi analoghi. In questo caso, l'associazione può beneficiare dell'esenzione IMU per l'impianto sportivo in quanto svolge attività istituzionali non commerciali.*

Utilizzo Promiscuo degli Immobili

Nel caso in cui l'immobile sia utilizzato congiuntamente per le attività istituzionali non commerciali e per quelle commerciali, l'esenzione dall'IMU si applica esclusivamente per la frazione nella quale si svolge l'attività non commerciale, a condizione che tale frazione possa essere chiaramente identificata attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente alle attività non commerciali.

Se l'immobile è suddiviso in unità immobiliari distinte, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. Ad esempio, se un ente sportivo possiede un immobile con due unità immobiliari, di cui una adibita a palestra per corsi dilettantistici e l'altra affittata a terzi per scopi commerciali, l'esenzione IMU si applicherà solo per l'unità immobiliare adibita a palestra.

Viceversa, se l'immobile non è suddiviso in unità immobiliari distinte, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, come risulta da apposita dichiarazione presentata dall'ente.

Esempio pratico: *L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Club" possiede un unico immobile indiviso, al cui interno si*

trovano campi da tennis per le attività dilettantistiche e un bar-ristorante a pagamento. Nella dichiarazione IMU, l'associazione dovrà indicare la percentuale di utilizzo non commerciale dell'immobile (ad esempio, 70% per i campi da tennis e 30% per il bar-ristorante). In questo caso, l'esenzione IMU si applicherà nella misura del 70% dell'immobile.

Adempimenti e Scadenze

Nonostante l'esenzione totale o parziale dall'IMU, gli enti sportivi dilettantistici sono comunque tenuti a presentare annualmente la dichiarazione IMU in relazione a tutti gli immobili posseduti, distinguendo quelli totalmente imponibili, parzialmente imponibili ed esenti.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Ad esempio, per gli immobili posseduti nel 2023, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2024.

Per quanto riguarda il versamento dell'IMU dovuta sugli immobili imponibili, gli enti non commerciali sono tenuti a effettuare tre rate annuali:

- Prima rata (scadenza 16 giugno): pari al 50% dell'imposta complessivamente versata per l'anno precedente.
- Seconda rata (scadenza 16 dicembre): pari al 50% dell'imposta complessivamente versata per l'anno precedente.
- Terza rata (scadenza 16 giugno dell'anno successivo): a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente.

Esempio pratico: *L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Pallavolo Club" ha versato un totale di 5.000 euro di IMU nel 2023 per un immobile parzialmente imponibile. Nel 2024, dovrà versare la prima rata di 2.500 euro entro il 16 giugno, la seconda rata di 2.500 euro entro il 16 dicembre e, entro il 16 giugno 2025, dovrà effettuare il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per il 2024.*

Conclusione

La corretta applicazione delle norme relative all'IMU per gli enti sportivi dilettantistici riveste un'importanza cruciale per garantire il rispetto degli obblighi fiscali e beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Gli enti devono prestare particolare attenzione alla distinzione tra attività istituzionali non commerciali e attività commerciali, nonché all'utilizzo promiscuo degli immobili, al fine di determinare correttamente l'eventuale esenzione o l'importo dell'imposta dovuta. Inoltre, è fondamentale rispettare gli adempimenti dichiarativi e le scadenze di versamento previste dalla normativa vigente. Seguendo attentamente le indicazioni fornite in questa guida, gli enti sportivi dilettantistici potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali a loro dedicate e contribuire al contempo alla promozione dello sport a livello amatoriale e dilettantistico.

Domande e Risposte

D: Quali sono i requisiti fondamentali per beneficiare dell'esenzione IMU per gli enti sportivi dilettantistici?

R: Per beneficiare dell'esenzione IMU, gli enti sportivi devono rispettare i seguenti requisiti:

- Essere costituiti come associazioni senza scopo di lucro.
- Svolgere attività sportive istituzionali rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI.
- Essere affiliati alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002.
- Svolgere le attività sportive con modalità non commerciali (a titolo gratuito o con corrispettivi simbolici).
- Utilizzare gli immobili di proprietà esclusivamente per le attività istituzionali non commerciali.

D: Cosa si intende per "modalità non commerciali" nello svolgimento delle attività sportive?

R: Le attività sportive sono considerate svolte con "modalità non commerciali" quando avvengono a titolo gratuito o dietro il versamento di un corrispettivo simbolico non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

D: In caso di utilizzo promiscuo dell'immobile, come si applica l'esenzione IMU?

R: Se l'immobile è suddiviso in unità immobiliari distinte, l'esenzione IMU si applica solo alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. Se l'immobile non è suddiviso, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, come risulta da apposita dichiarazione presentata dall'ente.

D: Quali sono le scadenze per il versamento dell'IMU dovuta sugli immobili imponibili?

R: Gli enti non commerciali devono effettuare tre rate annuali per il versamento dell'IMU dovuta sugli immobili imponibili:

- Prima rata (16 giugno): 50% dell'imposta versata nell'anno precedente.
- Seconda rata (16 dicembre): 50% dell'imposta versata nell'anno precedente.
- Terza rata (16 giugno dell'anno successivo): a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA